

**COMUNE DI PONTEBBA**

**PROVINCIA DI UDINE**

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE  
E RIPARTIZIONE DEL FONDO  
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI  
ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016**

**APPROVATO CON DELIBERA DELLE GIUNTA COMUNALE N. 72 DEL 1 GIUGNO 2018**

## INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO

ARTICOLO 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO

ARTICOLO 3 – RIPARTIZIONE DEL FONDO

ARTICOLO 4 – LIMITAZIONI ALL'EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

ARTICOLO 5 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO

ARTICOLO 6 – ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la costituzione e la ripartizione del Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a lavori, servizi e forniture, svolte dai dipendenti del Comune di Pontebba (UD), ed è adottato in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato "Codice".
2. In caso di appalti misti l'incentivo di cui al comma 1, è corrisposto per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative alla tipologia di appalto economicamente prevalente.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
  - a) **lavoro pubblico:** le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori di cui all'allegato I del d.lgs. n. 50/2016, in qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, leasing, contratto di disponibilità, ecc.);
  - b) **responsabile unico del procedimento (RUP):** il soggetto al quale sono attribuiti i compiti e le funzioni indicate dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (o, per i lavori/opere, di cui all'art. 5 della L.R. n. 14/2002 e successive modifiche). L'incarico di RUP è assegnato al T.P.O. cui è attribuito il capitolo di spesa del singolo intervento, salvo diverso provvedimento espresso di quest'ultimo. In caso di utilizzo dei servizi della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per le procedure di affidamento in appalto dei lavori/opere, servizi e forniture, sulla base della Convenzione intercorrente tra il Comune di Pontebba e l'Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro-Valcanale, l'incarico di RUP per la parte relativa alla procedura di selezione del contraente è attribuito a T.P.O. cui compete l'Ufficio C.U.C., salvo diverso provvedimento espresso di quest'ultimo.
  - c) **collaboratori interni:** il personale tecnico ed amministrativo, dipendente dell'amministrazione, che collabora direttamente alle attività indicate al comma 2 dell'art. 113 del Codice, pur non firmando elaborati o altri documenti;
  - d) **direttore dei lavori:** chi effettua il controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dell'intervento finalizzato a garantire la regolare esecuzione dei lavori;
  - e) **direttore dell'esecuzione:** chi effettua il controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell'esecuzione dei servizi e delle forniture.
4. Per la realizzazione di opere o lavori pubblici, gli incentivi di cui al presente regolamento, sono ammissibili nel caso in cui per la realizzazione dell'opera o del lavoro sia necessario svolgere le fasi di progettazione, come disciplinate dalla vigente normativa; tali incentivi non sono ammissibili per gli interventi di manutenzione ordinaria, salvo che per la realizzazione degli stessi sia necessario lo svolgimento di una attività progettuale conforme alla disciplina vigente.
5. Per gli appalti di servizi e forniture gli incentivi sono ammissibili solo nei casi in cui sia stato nominato il direttore dell'esecuzione.
6. Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

## ARTICOLO 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO

1. A valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa è costituito apposito fondo di ammontare non superiore al 2% degli importi posti a base di gara e comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

2. Il fondo viene costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico dei singoli lavori pubblici, servizi o forniture.
3. Il fondo è costituito, in relazione all'entità economica dell'opera/lavoro, servizio o fornitura da realizzare, come segue:

#### **A) LAVORI/OPERE**

- A1) per importi a base di gara da € 20.000,00 e fino a ad € 500.000,00 compresi: nella misura del **2%**;
- A2) per importi a base di gara superiori ad € 500.000,00 - e fino ad € 1.000.000,00 compreso: nella misura del **1,6%**;
- A3) per importi a base di gara superiori ad € 1.000.000,00: nella misura del **1,3%**;

#### **B) SERVIZI E FORNITURE**

- B1) per importi a base di gara da € 20.000,00 e fino ad € 70.000,00 compresi: nella misura del **1,70%**;
- B2) per importi a base di gara superiori ad € 70.000,00 - e fino ad € 140.000,00 compresi: nella misura del **1,20%**;
- B3) per importi a base di gara superiori ad € 140.000,00 nella misura del **1,00%**;
4. Per importi superiori ad € 500.000,00 per i lavori/opere o a € 70.000,00 per servizi e forniture, il calcolo si esegue per scaglioni (a, b, c): agli importi rientranti in ciascun scaglione sarà applicata la relativa percentuale, come indicata al precedente comma 3, e l'ammontare complessivo del fondo sarà quello ottenuto dalla somma dei valori ottenuti per i singoli scaglioni (interi o parziali).
  5. In caso di perizie di variante e suppletive o di modifiche dei contratti, l'ammontare del compenso incentivante viene rideterminato sul maggiore importo del lavoro, servizio o fornitura, al lordo del ribasso di gara, risultante dalla perizia o comunque dalla modifica.
  6. Per i lavori/opere, i compensi vengono riconosciuti per i lavori/opere previsti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici o in altri atti di programmazione dell'Ente e a condizione che si pervenga almeno all'approvazione del progetto definitivo. Gli incentivi non sono ammissibili per lavori/opere che non comportino la predisposizione di elaborati progettuali e siano fatti eseguire su semplice richiesta di preventivi.
  7. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono riconosciuti soltanto quando i lavori/opere, servizi o forniture sono affidati a seguito di una gara o in generale di una procedura competitiva.

### **ARTICOLO 3 – RIPARTIZIONE DEL FONDO**

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 2, comprensivo, salvo diversa disposizione normativa successiva all'adozione del presente Regolamento, degli oneri

previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è ripartito tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, della predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti, della direzione dei lavori o della direzione dell'esecuzione, del collaudo tecnico-amministrativo o di verifica di conformità, di collaudatore statico nonché tra i loro collaboratori, secondo le percentuali stabilite al successivo comma 3.

2. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 2, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli Istituti scolastici superiori.
3. Il fondo, nella percentuale indicata al comma 1 del presente articolo, è ripartito come segue:

**A) Per i lavori/opere pubblici:**

|   | <b>attività</b>   | <b>Percentuale di riparto</b> |
|---|---|-------------------------------|
| A | Responsabile unico del procedimento (comprensivo delle attività di programmazione della spesa e di valutazione preventiva dei progetti) | 40%                           |
| B | Predisposizione e controllo procedure di gara (c.u.c. per i comuni)   | 15%                           |
| C | Direzione lavori e contabilità  | 15%                           |
| D | Certificazione regolare esecuzione/Collaudo tecnico-amministrativo  | 5%                            |
| E | Collaudo statico  | 5%                            |
| F | Collaboratori tecnici e amministrativi  | 20%                           |

**B) Per servizi e forniture:**

|   | <b>attività</b>   | <b>Percentuale di riparto</b> |
|---|---|-------------------------------|
| A | Responsabile unico del procedimento (comprensivo delle attività di programmazione della spesa e di valutazione preventiva dei progetti) | 30%                           |
| B | Predisposizione e controllo procedure di gara (c.u.c. per i comuni)   | 15%                           |

|   |  |     |
|---|--|-----|
| C | Direzione dell'esecuzione              | 30% |
| D | Verifica regolare esecuzione           | 10% |
| E | Collaboratori tecnici e amministrativi | 15% |

4. Qualora una o più funzioni tra quelle indicate al comma 3 vengano svolte da una sola persona, ivi compreso l'incarico della funzione di RUP, i relativi compensi vengono cumulati.
5. Qualora una o più prestazioni tra quelle indicate al comma 3 non vengano svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione comunale ovvero siano prive dell'accertamento di cui al successivo articolo 5, comma 1, i relativi compensi vanno ad incrementare la quota di fondo destinata all'innovazione di cui al precedente comma 2 del presente articolo. Qualora una o più funzioni tra quelle indicate al comma 3 vengano svolte dai dipendenti di altri Enti, in base ad apposita convenzione, le corrispondenti quote di incentivo, sono corrisposte all'ente di appartenenza che provvede all'erogazione ai propri dipendenti interessati.
6. L'individuazione dei soggetti (tecnici e collaboratori) cui affidare le attività di cui al comma 3, è disposta, per ogni singola opera, servizio o fornitura con atto scritto del Responsabile del servizio (costituzione del Gruppo di lavoro). In caso di individuazione di collaboratori, la quota di incentivo a ciascuno di essi spettante è stabilita, volta per volta, dal Responsabile del servizio, nel rispetto dei limiti percentuali indicati al precedente comma 3 (15%).

#### **ARTICOLO 4 – LIMITAZIONI ALL'EROGAZIONE DELL'INCENTIVO**

1. Gli incentivi complessivamente maturati nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. A tal fine si fa dinamico rinvio all'art. 113, comma 3 del Codice.
2. Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, il fondo viene decurtato in proporzione all'incremento verificatosi; nell'incremento dei costi non sono considerate le modifiche dei contratti di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche.
3. Nel caso di incremento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, il fondo viene decurtato in proporzione all'incremento verificatosi; nell'incremento dei tempi non sono considerate le modifiche dei contratti di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche né le sospensioni di cui all'art. 107 del medesimo D.lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 5 - LIQUIDAZIONE DEL FONDO**

1. La liquidazione delle somme spettanti a titolo di incentivo è disposta con determinazione del Responsabile di servizio preposto alla struttura competente, su proposta del R.U.P., previo accertamento dell'effettivo svolgimento delle specifiche attività per le quali l'incentivo è riconosciuto ai sensi del comma 3 del precedente articolo 3 da parte dei dipendenti interessati, del quale si dà espresso atto nella determina di liquidazione.
2. Nel caso in cui uno o più dipendenti incaricati non svolgano le attività ad essi assegnate, l'accertamento dell'attività del singolo è negativo e la relativa quota parte di incentivo viene attribuita ai soggetti che effettivamente si sono fatti carico di svolgere quanto necessario.

3. L'erogazione dell'incentivo viene effettuata secondo le seguenti fasi:
  - A) entro sei mesi dall'aggiudicazione di ciascuna opera/lavoro, servizio o fornitura:
    - nella misura del 50% della quota prevista per l'attività di RUP e dei collaboratori;
    - nella misura del 100% della quota prevista per l'attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara;
  - B) entro sei mesi dall'approvazione del collaudo/Certificato di Regolare esecuzione ovvero verifica di conformità:
    - nella misura del rimanente 50% della quota prevista per l'attività di RUP e dei collaboratori;
    - nella misura del 100% della quota prevista per le attività di: direzione lavori e contabilità, direzione dell'esecuzione, certificazione regolare esecuzione/collaudo tecnico-amministrativo, verifica regolare esecuzione, collaudo statico.
4. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte dell'Ente o per altre ragioni, comunque non dipendenti o imputabili al personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto esclusivamente in relazione alle attività già espletate. In particolare, qualora lavoro/opera, servizio o fornitura non venga appaltato per scelte dell'Ente o per altre ragioni, comunque non dipendenti o imputabili al personale incaricato, l'incentivo suddetto verrà liquidato come segue:
  - a) Per lavori/opere: nella misura del 10% della quota prevista per l'attività di RUP e collaboratori se intervenuta l'approvazione del progetto definitivo oppure nella misura del 20% della quota prevista per l'attività di RUP e collaboratori se intervenuta l'approvazione del progetto esecutivo;
  - b) Per i servizi e forniture: nella misura del 50% della quota prevista per l'attività di RUP e collaboratori se risulta approvato il Capitolato Speciale d'Oneri;
  - c) Nei casi di cui alle lettere a) e b) l'erogazione dell'incentivo è disposta entro sei mesi dall'approvazione del progetto o del Capitolato Speciale d'Oneri, se nel frattempo non è intervenuta l'indizione della procedura di gara.
5. Nel caso di servizi e forniture di durata superiore all'anno è possibile erogare acconti corrispondenti alle attività già effettuate.
6. E' in ogni caso possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive superiori a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a fatti imputabili ai soggetti cui spetta il compenso.

#### **ARTICOLO 6 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Salvo quanto stabilito al successivo articolo 7, il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della delibera giunta con la quale è approvato.
2. Salvo quanto stabilito al successivo articolo 7, dal momento della entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni ed in particolare il "Regolamento per l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 11 della Legge Regionale 14/2002 ed all'art. 18 della Legge n. 109/94 e s.m.i.", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 09/06/2005

#### **ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE.**

1. Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19.04.2016, data di entrata in vigore del Codice, e quindi si applica alle procedure la cui documentazione da porre a base di gara sia stata approvata prima di tale data ed a condizione che i relativi bandi di gara o lettere di invito siano stati, rispettivamente, pubblicati o inviate a far data dal 20.04.2016.

2. Per i soli appalti di lavori/opere pubbliche i cui bandi o lettere di invito siano stati, rispettivamente, pubblicati o inviate prima del 19.04.2016, si applicano, in conformità a quanto previsto nell'art. 8, comma 1 della L.R. n. 25/2015, le disposizioni regolamentari relative agli incentivi di cui all'art. 11 della L.R. n. 14/2002 vigenti al momento dell'attribuzione dell'incarico, che trovano applicazione fino alla conclusione del incarico medesimo; per gli incarichi conferiti successivamente al 6 gennaio 2015 e fino al termine di cui al comma 1, si applica, nei limiti della compatibilità, il presente Regolamento.